



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 18 marzo 2014
(OR. en)**

7869/14

**Fascicolo interistituzionale:
2014/0093 (CNS)**

**REGIO 38
POSEICAN 1**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	17 marzo 2014
Destinatario:	Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2014) 171 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa al regime d'imposta AIEM applicabile nelle isole Canarie

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2014) 171 final.

All.: COM(2014) 171 final



Bruxelles, 17.3.2014
COM(2014) 171 final

2014/0093 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa al regime d'imposta AIEM applicabile nelle isole Canarie

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Le disposizioni del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che si applicano alle regioni ultraperiferiche dell'Unione di cui fanno parte le isole Canarie, non autorizzano in linea di principio nessuna differenza di imposizione tra i prodotti locali e quelli provenienti dalla Spagna o dagli altri Stati membri. L'articolo 349 del TFUE prevede tuttavia la possibilità di introdurre misure specifiche a favore delle regioni ultraperiferiche, tenuto conto degli svantaggi permanenti che incidono sulla situazione economica e sociale di queste regioni.

La decisione 2002/546/CE del Consiglio, del 20 giugno 2002¹, adottata in base all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato CE, autorizzava la Spagna ad applicare fino al 30 giugno 2014 esenzioni o riduzioni dell'imposta "AIEM" (Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias) per taluni prodotti fabbricati nelle isole Canarie. L'allegato della decisione precitata contiene l'elenco dei prodotti ai quali possono essere applicate le esenzioni o riduzioni d'imposta. A seconda dei prodotti, la differenza di imposizione tra i prodotti fabbricati localmente e gli altri prodotti non può essere superiore a 5, 15 o 25 punti percentuali.

La decisione 2002/546/CE illustra i motivi che hanno portato all'adozione delle misure specifiche, fra cui l'isolamento, la dipendenza in termini di materie prime e di energia, l'obbligo di costituire scorte, le dimensioni ridotte del mercato locale e il basso livello delle esportazioni. Tutti questi svantaggi si traducono in un aumento dei costi di produzione, e quindi del prezzo di costo, dei prodotti fabbricati localmente, che, in assenza di misure specifiche, sarebbero meno competitivi rispetto a quelli provenienti dall'esterno, anche tenendo conto dei costi per trasportarli verso le isole Canarie. Sarebbe quindi più difficile mantenere una produzione locale. Le misure specifiche contemplate dalla decisione 2002/546/CE sono state pertanto concepite allo scopo di rafforzare l'industria locale migliorandone la competitività.

L'AIEM costituisce un'imposta statale indiretta riscossa in una sola volta sulle forniture di merci nelle isole Canarie. La base imponibile per le merci importate deriva dal valore in dogana, quella delle forniture di merci effettuate dai produttori delle isole Canarie è basata sull'importo totale del corrispettivo. Le misure specifiche di cui alla decisione 2002/546/CE stabiliscono una forma di tassazione differenziata, a beneficio di talune produzioni locali. Tale vantaggio fiscale costituisce un aiuto di Stato per il quale è richiesta l'approvazione della Commissione, che è stata concessa con la decisione sull'aiuto di Stato NN 22/2008.

Il 16 novembre 2010 la Spagna ha presentato una richiesta alla Commissione chiedendo di prorogare di due anni il periodo di applicazione della decisione 2002/546/CE, in modo da far coincidere la sua data di scadenza con quella degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013².

La Spagna ha presentato inoltre una richiesta di proroga di due anni del periodo di applicazione della decisione sull'aiuto di Stato NN 22/2008, in virtù della quale l'aiuto concesso dalle autorità spagnole in relazione all'AIEM è compatibile con il mercato comune. La Commissione ha autorizzato la proroga di due anni con la decisione sull'aiuto di

¹ GU 179 del 9.7.2002, pag. 22.

² GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13.

Stato SA.31950 (N 544/2010)³, che ha prorogato il periodo di applicazione della decisione sull'aiuto di Stato NN 22/2008 fino al 31 dicembre 2013.

Per quanto attiene alla richiesta di proroga del periodo di applicazione della decisione 2002/546/CE, la Commissione l'ha valutata alla luce della portata degli svantaggi delle isole Canarie ed è giunta alla conclusione che è giustificato concedere quanto richiesto.

Di fatto, la relazione della Commissione al Consiglio relativa all'applicazione del regime speciale dell'AIEM nelle isole Canarie, adottata il 28 agosto 2008, ha confermato che il funzionamento dell'imposta AIEM era soddisfacente e che non era necessario modificare le disposizioni della decisione 2002/546/CE.

Pertanto, la decisione 895/2011/UE del Consiglio, del 19 dicembre 2011⁴, ha modificato la decisione 2002/546/CE, prorogandone il periodo di applicazione fino al 31 dicembre 2013.

Il 4 marzo 2013, le autorità spagnole hanno chiesto alla Commissione di predisporre una decisione del Consiglio che autorizza la Spagna ad applicare esenzioni dall'imposta AIEM, o riduzioni della stessa, per il periodo 2014-2020, su taluni prodotti fabbricati localmente nelle isole Canarie modificando l'elenco dei prodotti e le aliquote massime applicabili ad alcuni di essi.

Il 28 giugno 2013 la Commissione ha adottato nuovi orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2014-2020⁵. Tali orientamenti fanno parte di una strategia più ampia, volta a modernizzare il controllo degli aiuti di Stato e intesa a favorire la crescita nel mercato unico incoraggiando l'adozione di misure di aiuto più efficaci e concentrando l'azione di controllo della Commissione sui casi con il maggiore impatto sulla concorrenza.

Considerando che i nuovi orientamenti entreranno in vigore il 1° luglio 2014, è sembrato giustificato prorogare il periodo di applicazione della decisione 2002/546/CE, modificata dalla decisione 895/2011/UE, di sei mesi, in modo che la sua data di scadenza coincidesse con la data di scadenza degli orientamenti attuali. La decisione 2002/546/CE è stata modificata di conseguenza dalla decisione 1413/2013/UE⁶ che ha prorogato la sua applicazione fino al 30 giugno 2014.

La Commissione ha esaminato la domanda ricevuta dalle autorità spagnole, nonché le informazioni fornite da diversi soggetti interessati che hanno preso l'iniziativa di contattare la Commissione. L'esame conferma che le caratteristiche peculiari delle isole Canarie limitano il loro sviluppo e sono responsabili dei costi aggiuntivi per gli operatori ivi situati. È pertanto giustificato mantenere l'esenzione dall'AIEM per un elenco di prodotti industriali locali. Questa misura è necessaria e proporzionata e non compromette l'integrità e la coerenza dell'ordinamento giuridico dell'Unione.

2. ESAME DELLA DOMANDA DELLA SPAGNA E PROPORZIONALITÀ DELLA DECISIONE DI DEROGA

A norma dell'articolo 110 del TFUE, gli Stati membri non applicano direttamente o indirettamente ai prodotti di altri Stati membri alcuna tassazione interna, di qualsivoglia

³ GU C 237 del 13.8.2011, pag. 1.

⁴ GU L 345 del 29.12.2011, pag. 17.

⁵ GU C 209 del 23.7.2013, pag. 1.

⁶ GU L 353 del 28.12.2013, pag. 13.

natura, superiore a quella applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali analoghi. Inoltre, nessuno Stato membro applica ai prodotti di altri Stati membri una tassazione interna intesa a proteggere indirettamente altre produzioni.

Il Consiglio può tuttavia autorizzare, in base all'articolo 349 del TFUE, gli Stati membri con regioni ultraperiferiche a derogare alle disposizioni dell'articolo 110 del TFUE per tener conto della loro situazione socioeconomica strutturale, aggravata da altri fattori che recano grave danno al loro sviluppo. Tali deroghe non devono compromettere l'integrità e la coerenza dell'ordinamento giuridico dell'Unione, comprendente anche il mercato interno e le politiche comuni, come quelle in materia di fiscalità, basate sull'articolo 113 del TFUE. Queste deroghe, quindi, devono rimanere proporzionate, limitandosi a quanto necessario per ovviare alle condizioni generali sfavorevoli che ostacolano lo sviluppo economico di queste regioni ed evitando di falsare in misura eccessiva la concorrenza nel mercato unico. Questo significa che qualsiasi deroga all'articolo 110 del TFUE deve limitarsi a compensare, integralmente o in parte, lo svantaggio in termini di costi subito dai produttori di queste regioni.

L'economia delle isole Canarie è fortemente dipendente dal turismo. Tale dipendenza costituisce una grave minaccia per lo sviluppo delle isole Canarie, poiché i cambiamenti di gusto, le calamità naturali o le recessioni economiche possono avere un'incidenza enorme sulla situazione economica e sociale dell'arcipelago. Proprio questo si è verificato durante la crisi finanziaria mondiale del 2008 e 2009 che ha avuto forti ripercussioni sul numero di turisti che visitano le isole e, di conseguenza, sull'economia di queste ultime. Il calo del numero di turisti ha comportato un pesante aumento del livello di disoccupazione, con un tasso che sta diventando più elevato di quello della Spagna continentale, che, insieme alla Grecia, è uno dei due Stati membri che registrano il tasso di disoccupazione più elevato dell'Unione europea. L'aumento è risultato ancor più visibile per la disoccupazione giovanile, fenomeno che si può spiegare con il gran numero di giovani assunti in lavori stagionali dipendenti al turismo.

Il mercato delle isole Canarie è anche caratterizzato da dimensioni ridotte che impediscono alle industrie di raggiungere il livello di produzione ottimale. La maggior parte dei macchinari industriali è concepita per produrre su vasta scala, al fine di aumentare produttività e redditività. Tali macchinari non sono destinati a mercati più piccoli poiché, in questo caso, generano capacità produttiva inutilizzata, il che significa che le industrie sono costrette ad operare a un livello di produzione inferiore a quello necessario per minimizzare i costi di produzione, privandosi in tal modo di opportunità per creare economie di scala.

I paesi e territori vicini alle isole Canarie (Marocco, Sahara occidentale e Mauritania) hanno una capacità acquisitiva ridotta e il notevole divario di sviluppo limita le possibilità di esportazione delle isole Canarie.

Altre caratteristiche delle isole Canarie che hanno un effetto rilevante sui costi supplementari sostenuti dagli operatori ivi stabiliti sono la frammentazione territoriale, nonché la distanza dalle fonti di molte materie prime, che comportano costi di trasporto più elevati. Tale difficoltà è stata aggravata dal rincaro dei prezzi del petrolio che ha avuto un impatto considerevole sull'aumento dei costi di trasporto.

Nelle isole Canarie l'acqua è una risorsa scarsa. L'insufficienza d'acqua ha ovvie ripercussioni sui suoi costi e in questo modo genera uno svantaggio competitivo rispetto alle industrie situate in altre parti della Spagna o dell'Unione europea. Questo aspetto è particolarmente importante per le industrie per le quali l'acqua costituisce una materia prima fondamentale

(industria alimentare, chimica, carta), ma anche per quelle che richiedono alti livelli di refrigerazione.

Esistono progetti per l'introduzione del gas naturale nelle due isole maggiori delle Canarie, ma non è chiaro quando questo combustibile potrà essere utilizzato in modo efficiente. La mancanza di gas naturale costituisce un importante elemento di perdita di competitività, in quanto generare calore e energia utilizzando altre fonti è notevolmente più costoso.

Poiché non esistono impianti di riciclaggio, i rifiuti vanno trasportati sul continente e i rifiuti tossici devono essere trattati fuori dalle isole Canarie: lo smaltimento dei rifiuti industriali e il trattamento dei rifiuti tossici comporta di conseguenza costi ambientali superiori.

Le caratteristiche delle isole Canarie qui descritte compromettono in una certa misura tutta la produzione interna. È pertanto opportuno verificare quali siano le conseguenze dell'attuale tassazione differenziata sulla quota di mercato della produzione locale e adeguare tale tassazione differenziata al fine di garantire che non si generi un'eccessiva distorsione di concorrenza.

L'esame, effettuato per giungere a una conclusione sulle aliquote differenziate accettate, non solo ha tenuto conto della quota di mercato media della produzione locale nel periodo 2008-2011, ma anche della sua evoluzione, nonché di altre informazioni comunicate dai soggetti interessati che hanno preso contatto con la Commissione per fornire le informazioni pertinenti. Per le industrie che fabbricano prodotti con tariffe doganali comuni diverse si è analizzata l'evoluzione della quota di mercato combinata per tutti i prodotti e non soltanto le singole quote di mercato. Questi sono i motivi che spiegano perché i prodotti con analoghe quote di mercato medie di produzione locale hanno un'aliquota massima diversa di tassazione differenziata.

Nel caso del tabacco, si raccomanda di mantenere l'aliquota differenziata al 25% e aumentare il minimo per 1000 sigarette da 6 EUR a 18 EUR, come chiesto dalle autorità spagnole.

Le autorità spagnole hanno inserito nell'elenco dei prodotti da assoggettare a tassazione differenziata alcuni prodotti con una quota di mercato di produzione locale molto modesta. La giustificazione presentata dalle autorità spagnole indica che sono previsti programmi per incrementare la produzione locale di tali prodotti, aumento che non sarà possibile senza la tassazione differenziata.

Nel complesso, sui 139 prodotti elencati nella domanda fatta pervenire dalle autorità spagnole, la Commissione accetta l'aliquota richiesta per 119, mentre per gli altri 20 la Commissione ritiene che l'aliquota differenziata debba essere inferiore, per evitare eventuali casi di distorsione della concorrenza.

Dall'esame dettagliato effettuato dalla Commissione, è possibile stabilire i diversi elenchi di prodotti secondo le aliquote di tassazione differenziata, il settore e la tariffa doganale comune:

5%

Prodotti dell'agricoltura e della pesca:

0207 11/0207 13

Minerali:

2516 90 00 00/6801/6802

Materiali da costruzione:

3816/3824 40 00 00/3824 50/3824 90 45 00/3824 90 70 00/ 3824 90 97 99/ 6809

Sostanze chimiche:

2804 30 00 00/2804 40 00 00/3105 20 90 00/3208/3209/3210/3212 90 00 00/3213/3214/3304
99 00 00/3925 90 80 00/ 3401/3402/3406/3814 00 90/3923 90 00 00/4012 11 00/4012 12
00/4012 13/4012 19

Industrie metallurgiche:

7604/7608

Industria alimentare:

0210 12 11 00/0210 12 19 00/0210 19 40 00/0210 19 81/0305 41 00/0305 43 00 90/
0901 22 00 00/1101/1102/1601/1602/1704 90 30 00/1704 90 51 00/1704 90 55 00/
1704 90 75 00/1704 90 71 00/1806/1901 20 00 00/1901 90 91 00/1901 90 99/
1904 10 10/1905/2005 20 20/2006 00 31 00/2008 11 96 00/2008 11 98 00/2008 19 92/
2008 19 93/2008 19 95/2008 19 99/2309

Bevande:

2009 11/2009 12 00/2009 19/2009 41/2009 49/2009 50/2009 61/2009 71/2009 79/2009 89/
2009 90/2201/2202/2204

Tessili e cuoio:

6112 31/6112 41

Carta:

4818 90 90 00/4823 90 85 90

Arti grafiche ed editoria:

4910

10%

Prodotti dell'agricoltura e della pesca:

0203 11/0203 12/0203 19/0701 90/0703

Materiali da costruzione:

2523 29 00 00/

Industria alimentare:

0210 11 11 00/0210 11 31 00/1905/2105

Carta:

4808/4819/4823 90 40 00/

15%

Prodotti dell'agricoltura e della pesca:

0407 21 00 00/0407 29 10 00/0407 90 10 00

Materiali da costruzione:

2523 90/7010

Sostanze chimiche:

3809 91 00/3917 21/3917 23/3917 32 00/ 3917 33 00/3917 39 00/3917 40 00/3923 10 00/3923 21 00/3923 30 10/3924 10 00

Industrie metallurgiche:

7309 00/7610 10 00 00/9403 20 80 90

Industria alimentare:

0403/0901 21/1902/2103 20 00 00/2103 30/2103 90 90/2106 90 98/

Bevande:

2203/2208 40

Tessili e cuoio:

6302

Carta:

4818 10/4818 20/4818 30/4821

Arti grafiche ed editoria:

4909/4911

25%

Tabacco:

2402

Questi elenchi di prodotti sono destinati a conseguire l'obiettivo di cui all'articolo 349, ossia consentire di adottare misure specifiche per tener conto delle peculiarità delle isole Canarie in quanto regioni ultraperiferiche, e, al tempo stesso, evitare distorsioni di concorrenza con modalità che potrebbero compromettere il mercato interno.

Quando le autorità spagnole presentano la relazione di cui all'articolo 2 della presente decisione del Consiglio sarebbe opportuno che la Commissione valutasse le conseguenze derivanti dalle aliquote differenziate nonché la necessità di eventuali modifiche. Sarebbe anche importante in quell'occasione verificare se vi sia stato un aumento della produzione locale dei prodotti per i quali si chiede la tassazione differenziata, ma che non registrano al momento una produzione locale significativa.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Sintesi delle misure proposte

Autorizzare la Spagna ad applicare esenzioni dall'imposta cosiddetta AIEM, o riduzioni della stessa, per taluni prodotti fabbricati localmente nelle isole Canarie.

Base giuridica

Articolo 349 del TFUE.

Principio di sussidiarietà

Solo il Consiglio è abilitato, in base all'articolo 349 del TFUE, ad adottare misure specifiche a favore delle regioni ultraperiferiche al fine di adeguare a queste regioni l'applicazione dei trattati, comprese le politiche comuni, tenendo conto degli svantaggi permanenti che incidono sulla situazione economica e sociale di tali regioni.

La proposta è quindi conforme al principio di sussidiarietà.

Principio di proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità per i motivi che si illustrano di seguito.

Scelta dello strumento:

Strumento proposto: decisione del Consiglio.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per il seguente motivo:

le deroghe concesse a norma dell'articolo 349 del TFUE sono riportate in decisioni del Consiglio.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione europea.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa al regime d'imposta AIEM applicabile nelle isole Canarie

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 349,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo⁷,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 349 del TFUE, il Consiglio, tenendo conto della situazione socioeconomica e strutturale delle regioni ultraperiferiche, aggravata dalla loro lontananza, dall'insularità, dalle piccole dimensioni, da un clima e una topografia difficili, come pure dalla loro dipendenza economica da alcuni prodotti, adotta misure specifiche intese, in particolare, a stabilire le condizioni di applicazione dei trattati, nonché delle politiche comuni, a tali regioni.
- (2) È pertanto opportuno adottare misure specifiche volte a stabilire le condizioni di applicazione del trattato a quelle regioni. Esse devono tenere conto delle speciali caratteristiche e dei vincoli di tali regioni, senza tuttavia compromettere l'integrità e la coerenza dell'ordinamento giuridico comunitario, comprendente anche il mercato interno e le politiche comuni.
- (3) Tra gli svantaggi indicati per le isole Canarie, figurano innanzitutto la prevalenza del settore dei servizi, e in particolare del turismo, nella produzione regionale, nonché la dipendenza dell'economia delle Canarie da tale settore e il modesto contributo dell'industria al PIL delle isole.
- (4) In secondo luogo l'insularità propria di un arcipelago ostacola la libera circolazione delle persone, dei beni e dei servizi. La dipendenza da taluni modi di trasporto, il trasporto aereo e quello marittimo, è aggravata poiché si tratta di modi di trasporto non ancora completamente liberalizzati. I costi di produzione sono più elevati, dato che tali modi di trasporto sono meno efficienti e più onerosi del trasporto stradale o ferroviario.

⁷ GU C [...].

- (5) Come ulteriore conseguenza di tale isolamento, la dipendenza in termini di materie prime ed energia, l'obbligo di costituire scorte e le difficoltà a procurarsi attrezzature comportano costi di produzione più elevati.
- (6) Le dimensioni ridotte del mercato e il basso livello delle esportazioni, la frammentazione geografica dell'arcipelago e l'obbligo di mantenere linee di produzione diversificate ma di volume modesto per soddisfare il fabbisogno di un mercato ridotto, limitano le possibilità di realizzare economie di scala.
- (7) L'acquisto di servizi specializzati e di manutenzione, nonché la formazione di dirigenti e tecnici delle imprese o le possibilità di subappalto risultano spesso più limitati o più onerosi, così come la promozione delle attività delle imprese fuori del mercato delle isole. Inoltre, i metodi di distribuzione limitati comportano un eccesso di scorte.
- (8) Per quanto riguarda l'ambiente, lo smaltimento dei rifiuti industriali e il trattamento dei rifiuti tossici danno luogo a maggiori costi ambientali. Tali costi sono più elevati in quanto non esistono impianti di riciclaggio, tranne che per taluni prodotti, i rifiuti vanno trasportati sul continente e i rifiuti tossici devono essere trattati fuori dalle isole Canarie.
- (9) In base a tutte queste informazioni e alla comunicazione delle autorità spagnole, è opportuno rinnovare l'autorizzazione per un'imposta applicabile a un elenco di prodotti di fabbricazione locale, per i quali si possono ottenere esenzioni.
- (10) La decisione 2002/546/CE del Consiglio, del 20 giugno 2002⁸, adottata in base all'articolo 299 del trattato CE, ha inizialmente autorizzato la Spagna ad applicare, fino al 31 dicembre 2011, esenzioni dall'imposta "AIEM" (Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias) o riduzioni della stessa a taluni prodotti di fabbricazione locale delle isole Canarie. L'allegato della decisione precitata contiene l'elenco dei prodotti ai quali possono essere applicate le esenzioni o riduzioni d'imposta. A seconda dei prodotti, la differenza di imposizione tra i prodotti fabbricati localmente e gli altri prodotti non può essere superiore a 5, 15 o 25 punti percentuali.
- (11) La decisione 895/2011/UE del Consiglio del 19 dicembre 2011⁹ ha modificato la decisione 2002/546/CE, prorogandone il periodo di applicazione fino al 31 dicembre 2013.
- (12) La decisione 1413/2013/UE del Consiglio del 17 dicembre 2013¹⁰ ha modificato la decisione 2002/546/CE, prorogandone il periodo di applicazione fino al 30 giugno 2014.
- (13) L'imposta AIEM è intesa a conseguire l'obiettivo dello sviluppo autonomo dei settori di produzione industriale delle Canarie e della diversificazione dell'economia di queste isole.
- (14) Ai prodotti industriali in questione si possono applicare esenzioni massime che variano dal 5% al 15% in funzione dei settori e dei prodotti.

⁸ GU L 179 del 9.7.2001, pag. 22.

⁹ GU L 345 del 29.12.2011, pag. 17.

¹⁰ GU L 353 del 28.12.2013, pag. 13.

- (15) L'esenzione massima applicabile ai prodotti finiti del tabacco è tuttavia più elevata, poiché il settore del tabacco rappresenta un caso eccezionale. L'industria del tabacco, che ha avuto in passato un notevole sviluppo nelle isole Canarie, attraversa da alcuni anni una fase di profonda crisi. I tradizionali svantaggi sopra descritti, dovuti all'insularità, sono ovviamente all'origine del calo della produzione locale di tabacco nelle isole Canarie. Vi sono motivi per mantenere un'esenzione sostanziale per il tabacco. Tale esenzione dall'imposizione è infatti direttamente collegata all'obiettivo di mantenere un'attività produttiva nelle isole Canarie.
- (16) Le finalità dell'imposta e i requisiti per l'assegnazione del gettito dell'AIEM rispecchiano a livello nazionale gli obiettivi di sostegno allo sviluppo socioeconomico delle isole Canarie. L'integrazione del gettito di tale imposta nelle risorse del regime economico e fiscale delle isole Canarie e la sua assegnazione a una strategia di sviluppo socioeconomico della regione che comporti la promozione delle attività locali costituisce un obbligo giuridico.
- (17) La durata del regime è fissata a 6 anni e mezzo. Sarà tuttavia necessario valutarne i risultati. Le autorità spagnole devono pertanto presentare alla Commissione, entro il 30 settembre 2017, una relazione sull'applicazione del regime di cui all'articolo 1, per verificare l'incidenza delle misure adottate e il loro contributo alla promozione o al mantenimento delle attività economiche locali, tenuto conto degli svantaggi delle regioni ultraperiferiche. Su tale base, verranno eventualmente riesaminati il campo d'applicazione e le esenzioni autorizzate in virtù delle norme comunitarie.
- (18) Il vantaggio fiscale che deriva dall'AIEM deve rimanere proporzionato al fine di non compromettere l'integrità e la coerenza dell'ordinamento giuridico dell'Unione, nonché salvaguardare una concorrenza senza distorsioni sul mercato interno e le politiche di aiuti di Stato.
- (19) La presente decisione non osta all'eventuale applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. In deroga agli articoli 28, 30 e 110 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le autorità spagnole sono autorizzate a stabilire, per i prodotti di cui all'allegato fabbricati localmente nelle isole Canarie, esenzioni totali dall'imposta denominata "Arbitrio sobre las Importaciones y Entregas de Mercancías en las islas Canarias (AIEM)" o riduzioni della stessa fino al 31 dicembre 2020. Tali esenzioni devono rientrare nella strategia di sviluppo economico e sociale delle isole Canarie e contribuire alla promozione delle attività locali.

2. L'applicazione delle esenzioni totali o delle riduzioni di cui al paragrafo 1 non può comportare differenze superiori al:

- (a) 5% per i prodotti di cui all'allegato, parte A;
- (b) 10% per i prodotti di cui all'allegato, parte B;
- (c) 15% per i prodotti di cui all'allegato, parte C;

(d) 25% per i prodotti di cui all'allegato, parte D. Le autorità spagnole possono tuttavia fissare, per le sigarette, una tassa minima non superiore a 18 EUR per 1000 sigarette applicabile soltanto se l'AIEM derivante dall'applicazione delle forme generali di tassazione è inferiore a tale importo.

Articolo 2

Le autorità spagnole presentano alla Commissione, entro il 30 settembre 2017, una relazione sull'applicazione del regime di cui all'articolo 1, per verificare l'incidenza delle misure adottate e il loro contributo alla promozione o al mantenimento delle attività economiche locali, tenuto conto degli svantaggi delle regioni ultraperiferiche.

Su tale base la Commissione presenta al Consiglio una relazione contenente un'analisi economica e sociale completa e, all'occorrenza, una proposta volta a modificare le disposizioni della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1° luglio 2014.

Articolo 4

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*